COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RISPOLI FARINA MARILENA

Nella seduta del 24/04/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente afferma di aver stipulato con la resistente nel 2009 un prestito personale che prevedeva la corresponsione mensile di una rata di € 368,37, inizialmente addebitata tramite RID su conto corrente acceso presso altra banca domiciliataria e, successivamente, previo accordo telefonico con la resistente, tramite bonifico bancario e vaglia postale, data la necessità di chiudere il predetto conto corrente.
A decorrere dal mese di marzo 2011 il ricorrente, sebbene in regola con i pagamenti della rata, veniva "continuamente tartassato, o meglio, assalito" da continue comunicazioni scritte e telefoniche – "6 o più al mese" - di una società affidataria della resistente per il recupero di crediti rinvenienti da presunte morosità. Tale condotta persecutoria si protraeva nonostante i diversi reclami avanzati alla società di recupero crediti e alla resistente, pur avendo quest'ultima comunicato, in data 22.11.2011 , di aver effettuato le dovute verifiche e di aver imputato correttamente tutti i pagamenti effettuati, provvedendo allo storno di tutte le spese di recupero crediti applicate nel corso del 2011.
Nel giugno 2012 il ricorrente conveniva in giudizio la resistente, chiedendo un provvedimento inibitorio della condotta persecutoria posta in essere dalla resistente, sia in proprio, sia per il tramite della società di recupero crediti, nonché il risarcimento dei danni

patiti a causa della stessa. La vicenda si concludeva bonariamente con un accordo transattivo tra le parti.
Nonostante gli accordi raggiunti, dopo una breve pausa di 6 mesi, la resistente e la società di recupero crediti ricominciavano a "tartassare" il ricorrente, anche con avvertimenti di iscrizione in CRIF. Tale situazione risulta ad oggi intollerabile per il ricorrente, che afferma di aver sempre regolarmente pagato le rate nei termini pattuiti nel contratto e di aver più volte dato evidenza di ciò tramite inoltro all'intermediario delle ricevute di pagamento. Alla luce di ciò, il ricorrente chiede il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, in termini di danni di relazione e di ingiusti patemi d'animo, che hanno determinato una lesione di interessi e valori costituzionalmente garantiti.
Dopo aver ricostruito i fatti negli stessi termini indicati dal ricorrente, con la precisazione di aver bonariamente risolto la vertenza corrispondendo al ricorrente un assegno di € 801,53 in data 8.11.2012, l'intermediario precisa, nel merito, che a partire da novembre 2012 il ricorrente ha modificato le modalità di pagamento delle rate mensili, passando dall'addebito permanente su conto corrente tramite RID a vaglia o assegno.
Per tale motivo, il ricorrente effettua mensilmente vaglia o assegno di importo fisso, pari alla rata indicata nelle condizioni contrattuali, "senza tener conto né delle possibili variazioni che essa potrebbe subire a causa della applicazione degli oneri e delle commissioni allo stesso modo previste nel contratto, né dei tempi di contabilizzazione dei mezzi di pagamento dal ricorrente utilizzati". Precisa, al riguardo, di aver accettato siffatti pagamenti, benché difformi dalle modalità di pagamento disciplinate in contratto "perché l'alternativa alla riscossione del credito sarebbe consistita proprio in azioni di recupero da attuare sul piano stragiudiziale, prima, e giudiziale, poi".
Quanto alle azioni di recupero del credito contestate dal ricorrente, l'intermediario sostiene che le stesse traggono origine dai ritardi nei pagamenti, verificatisi in corrispondenza delle rate nn. 56, 57, 59, sulle quali sono maturati insoluti. Gli stessi, dunque, hanno generato oneri di recupero crediti ed interessi di mora applicati secondo le previsioni di cui all'art. 8 del contratto. Al riguardo, l'intermediario sottolinea la buona fede e la correttezza nel proprio comportamento, pienamente giustificato alla luce della stessa documentazione prodotta dal ricorrente, relativa agli svariati solleciti di pagamento nonché ai preavvisi di imminente segnalazione in Sic inviati al ricorrente in corrispondenza degli insoluti.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente, infine, l'intermediario ne eccepisce l'assoluta genericità, stante la carenza di validi elementi di prova sia in ordine all'an che al quantum del danno asseritamente subito.
Il ricorrente ha chiesto all'Arbitro il ristoro dei danni patrimoniali e di relazione patiti, quantificabili nella somma di € 1.000,00.
L'intermediario ha chiesto al Collegio di:
1) in via preliminare, accogliere l'eccezione di improcedibilità del ricorso;
2) nel merito, respingere il ricorso alla luce dell'infondatezza delle argomentazioni avanzate dal ricorrente.

DIRITTO

Il Collegio deve decidere in merito alla richiesta del ricorrente, che ha chiesto il risarcimento del danno subito in conseguenza di pratiche aggressive e di una condotta a suo dire persecutoria, portata avanti dalla resistente, nonché dalla società di recupero credito in relazione a pretesi ritardi nei pagamenti delle rate del finanziamento.
Il Collegio, prima di entrare nel merito della questione, deve valutare la richiesta di

improcedibilità sollevata dalla resistente, per difetto dell'esperimento del preventivo reclamo nel termine previsto dalla procedura per adire l'ABF. L'intermediario precisa che, anche a voler considerare come reclamo l'atto di citazione con cui la vicenda era stata precedentemente sottoposta all'autorità giudiziaria (risalente al giugno 2012), il ricorso sarebbe parimenti improponibile per superamento del termine di 12 mesi.
Ad attenta verifica della documentazione agli atti, non risulta evidenza del reclamo che il ricorrente pure asserisce di aver inoltrato all'intermediario. Il Collegio ricorda allora che, ai sensi delle vigenti disposizioni dettate dalla Banca d'Italia in merito alla procedura da seguire per avanzare il ricorso presso l' AbF (si veda *Sez. VI, par. 1 (Avvio del procedimento*), il ricorso all'ABF deve essere preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario.
Inoltre, come ha sottolineato l'intermediario, il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario, ferma restando la possibilità di presentare un nuovo reclamo dopo la scadenza di questo termine.
Pertanto, non potendo costituire, a giudizio di questo Collegio, neppure l'atto di citazione proposto dinanzi all'autorità giudiziaria reclamo utile ai fini della procedura, si deve di conseguenza rilevare che l'eccezione sollevata dalla resistente risulta fondata e che il ricorso sia da considerare irricevibile.
In ogni caso, il Collegio rileva che anche la comunicazione trasmessa dal legale via fax alla resistente in data 21.6.2013, che risulta allegata agli atti, con cui si evidenzia l'infondatezza del sollecito di pagamento del 31.05.2013, stante il regolare pagamento della rata da parte del ricorrente, si esaurisce in una generica contestazione del sollecito, nella quale non è avanzata alcuna domanda nei confronti dell'intermediario, non potendo essere, quindi, presa in considerazione ai fini di questo giudizio.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI